

***Quieta movere: recensione a F.M. Damosso, Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XVIII-366***

ROSSELLA LANDI\*

---

**Indice** disponibile all'indirizzo  
<https://www.giappichelli.it/media/catalog/product/summary/9788892123885.pdf>  
f.

**Data della pubblicazione sul sito:** 25 gennaio 2025

**Suggerimento di citazione**

R. LANDI, *Quieta movere: recensione a F.M. Damosso, Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione, Giappichelli, Torino, 2022, pp. XVIII-366*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2025. Disponibile in: [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto nella Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento "Sant'Anna" di Pisa. Indirizzo mail: [rossella.landi@santannapisa.it](mailto:rossella.landi@santannapisa.it).



Edita da Giappichelli, nella collana Procedura Penale Sezione Studi, e data alle stampe nel 2022, l'opera di Francesco Maria Damosso, dottore di ricerca del XXXVI ciclo all'Università degli Studi della Tuscia, è intitolata *Il vincolo al precedente tra sentenza di legittimità e massimazione*.

In abbrivio a un indice dettagliato, ordinato, e a tratti persino simmetrico, Damosso colloca una 'Premessa', congegnata per orientare il lettore nella fruizione dei contenuti e segnalarne, in prima persona, i profili essenziali: basterebbe rinviare a quelle pagine per avere un quadro chiaro dell'argomento trattato e della tecnica adoperata e decidere se (*rectius*, che) l'opera meriti la lettura. Non ci si soffermerà, pertanto, in osservazioni analitiche, bensì in una riflessione d'insieme sul testo.

Apertamente dichiarato è l'intento della monografia, pur non evocato nel titolo, ovvero individuare le condizioni per una gestione "appropriata" del precedente giudiziario italiano, collocando l'autore nelle fila di quella generazione di giuristi che Gorla voleva a "vocazione" giurisprudenziale<sup>1</sup>. La base logica condivisa, dunque, è che il ragionare per precedenti sia, nei fatti e nel diritto, una realtà operativa del nostro ordinamento<sup>2</sup> nonostante, e probabilmente oltre<sup>3</sup>, l'adesione su carta a un diritto solo legislativo e codificato. L'autore muove da tale premessa, pionieristicamente formulata da Alberto Cadoppi<sup>4</sup>, per riflettere su genesi, monitoraggio e utilizzo di quella che in un lessico datato sarebbe etichettata appunto come "giurisprudenza"<sup>5</sup>.

"Gestione" – il sintagma selezionato nella monografia – offre un etimo perfetto, suggerendo proprio l'idea di un condurre, che Damosso idealmente articola in due macro-momenti: la "con-costruzione" (XII), necessariamente corale, di una regola giuridica progressivamente dotata di una certa latitudine operativa, e

---

<sup>1</sup> Impegnata, cioè, in «studi, anche storici, sulla giurisprudenza e sul potere giudiziario nei loro vari aspetti [...] interpretazione delle sentenze, studi sulla loro struttura, sui mezzi di informazione, sintesi (*specula* o *restatements*) della giurisprudenza per problemi determinati, e così sistemazione della stessa, studi sui precedenti e sul così detto *Judicial process*»: G. GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Antezza, Matera, 2018, p. 10.

<sup>2</sup> E. RECCIA, *Il valore del precedente e il carattere vincolante delle pronunce delle Sezioni Unite*, Giappichelli, Torino, 2020, p. 81 ss.

<sup>3</sup> O. MAZZA, *I diritti fondamentali dell'individuo come limite della prova nella fase di ricerca e in sede di assunzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, pp. 3-5, denuncia quelle «pratiche giudiziarie devianti» che, oltrepassando i legittimi confini ermeneutici, certificano la progressiva abdicazione del diritto processuale penale codificato in favore di una procedura penale di matrice giurisprudenziale.

<sup>4</sup> A. CADOPPI, *Il valore del precedente nel diritto penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità*, (ora alla) II ed., Giappichelli, Torino, 2014.

<sup>5</sup> G. GORLA, voce *Precedente giudiziale*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, XXIII, Treccani – Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, p. 2.

l'applicazione in sede giudiziaria di quello che ha ormai<sup>6</sup> assunto i connotati di precedente. È suggestivo notare tuttavia come proprio quel sintagma ricorra unicamente nelle pagine premesse alla trattazione, a mo' di sintesi generale di uno studio che si manifesta, poi, curato nel minimo dettaglio.

Nell'analisi dei macro-momenti l'autore nota una serie di atti, di momenti in microscopia, che contribuiscono all'inveramento del precedente e che investono la grammatica dello *ius dicere*, il dover essere tecnico dell'interpretazione di una sentenza, il come massimare. Insomma, la gestione del precedente è in sé un procedimento che, aderendo alla tesi sostenuta da Damosso, deve svolgersi nel segno del canone, implicito e immanente, dell'appropriatezza (XIII). E allora la questione nodale diventa individuare i parametri ai quali ancorare una simile valutazione; parametri che l'opera individua nella effettiva comprensione della regola giuridica disciplinante un certo caso e nella sua ragionevole riapplicazione.

Chiaramente, perché un significato possa essere effettivamente compreso, il significante deve essere adeguatamente intellegibile nella sua essenza: ciò postula una convenzione non solo sulla mera etichetta – appellare un precedente come precedente o definirlo quale regola giuridica utile in concreto – ma altresì sul concetto che con quell'etichetta si intende veicolare<sup>7</sup>, nonché sulla portata assiologica che ad esso l'ordinamento giuridico intende assegnare. Damosso cerca di orientarci verso detta convenzione, ricordando le caratteristiche fondamentali della voce “precedente” e modulandole affinché reggano con coerenza nel nostro ordinamento.

La definizione ontologica è l'esito dell'estensiva comparazione versata nella prima sezione dell'opera: per dirsi tale, un precedente non può prescindere dagli argomenti a sostegno del principio di diritto formulato e dalla sintesi della fattispecie concreta nel cui contesto quella *ratio decidendi* viene ad essere fissata<sup>8</sup>. Solo tale allegazione permette, nella progressiva lettura e con-formazione di un precedente, una riflessione sulla condivisibilità logica e giuridica della soluzione offerta, in generale o nella fattispecie al vaglio del “secondo” giudice.

Malgrado le apparenze, l'estesa analisi dedicata all'interazione tra la teoria del *binding precedent* e la pratica delle aule di giustizia dei sistemi anglosassone e statunitense non è mera erudizione; al contrario, essa risponde all'esigenza di fornire, in un'unica sede, le premesse per discutere dell'inquadramento dell'istituto nell'ordine domestico. Proprio la “messa a norma” del precedente

---

<sup>6</sup> Idealmente, perché lo stesso autore evidenzia la permeabilità del “primo” momento rispetto a quello “posteriore”.

<sup>7</sup> G. DEUTSCHER, *Through The Language Glass. Why The World Looks Different In Other Languages*, Arrow, Londra, 2011.

<sup>8</sup> R. ALEXY (1978), *Theorie der juristischen Argumentation*, ed. it. a cura di M. LA TORRE, *Teoria dell'argomentazione giuridica*, Giuffrè, Milano, 1998, p. 216.

giudiziale italiano è oggetto della seconda sezione della trattazione, degna di nota per innovatività e originalità. L'autore mostra invero di essere perfettamente consapevole di quanto sondato sia l'argomento del *case-method* all'italiana<sup>9</sup>, e opta per la non ripetizione di formule stanche.

*En passant*, non può tacersi che un'evidente qualità dell'opera è proprio l'uso sapiente della letteratura giuridica in materia: intenso è il grado di approfondimento critico delle fonti bibliografiche e giurisprudenziali dello studio condotto da Damosso, che dà credito alle dottrine condivise e altresì a quelle alle quali, per converso, non sente di aderire. Il tutto consegnato nelle forme di una sintassi semplice, chiara ed eloquente, non tradita nel passaggio dalla metodologia analitico-comparativa della prima sezione a quella invece normativa, con inflessioni prescrittive, della seconda.

Immergendoci nel merito del vincolo al precedente, e ancora nei retroscena lessicali, è interessante come il lemma "vincolare" significhi legare; immaginando di parafrasare il titolo della monografia, dunque, ciò su cui l'autore riflette è cosa possa essere in astratto idoneo a legare il giudice italiano, in teoria soggetto soltanto alla legge. L'osservazione di Gorla, secondo cui il legante domestico sarebbe dato non dall'autorevolezza persuasiva del precedente in sé letto e considerato, bensì, per costume nostrano, dall'autorità di fatto che, oracolarmente, quel precedente ha formulato<sup>10</sup>, non convince appieno Damosso (182).

Vero è che, nella prassi giudiziaria, è la massima dei giudici di Piazza Cavour a serbare valenza di "precedente" (264), ad esplicitare, pur involontariamente, una portata normativa. Eppure, l'autore lo ricorda in tutta l'opera, la massima così intesa non è assimilabile a ciò che la dottrina vorrebbe collocare nell'etichetta "*precedent*", se non piegandosi ad atecnicismi: altra è l'iterazione tra *regula iuris*, *rationalis* e fatto dell'uno, altra è l'astrazione e l'ancoraggio alla fattispecie legale della massima, sintesi di un principio di diritto che è privato delle ragioni a sostegno (cd. massima normativa), nonché *dictum* ri-verbalizzato da un soggetto addirittura istituzionalmente diverso dall'autorità giudiziaria che l'ha versato in sentenza (punto su cui si tornerà *infra*).

L'essenziale diversità è resa attraverso una brillante formula inserita nei titoli dei capitoli della trattazione: uno dedicato al "precedente vigente", le sentenze (169 ss.), l'altro al "precedente vivente", le massime (239 ss.). Detto altrimenti, le massime ufficiali delle sentenze e delle ordinanze di legittimità se in teoria rappresentano solo il canale di diffusione del precedente vigente, nella realtà dei

---

<sup>9</sup> «L'invocazione al precedente giudiziale è diventata una specie di *mantra* recitato a ripetizione da dottrina, giurisprudenza, ed anche da qualche legislatore», così M. TARUFFO, *Aspetti del precedente giudiziale*, in *Criminalia*, 2014, p. 37.

<sup>10</sup> G. GORLA, *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, cit., p. 5.

fatti finiscono per condizionare le modalità e la configurazione del precedente medesimo. E pur tuttavia esse non sono, per come attualmente formulate, veramente idonee a fungere da parametro argomentativo della loro intrinseca “pertinenza”. Ciononostante, l’autore non arriva a sostenere la necessità, per il giudice che intenda valutare se conformarsi o meno a precedenti interpretazioni, di operare letture integrali e dirette della totalità delle sentenze emesse (254); la segnalazione a livello teorico della dicotomia non si traduce cioè, in concreto, nella netta abiura alla mediazione della massimazione ufficiale<sup>11</sup>: sarebbe probabilmente insensato e certamente impraticabile e d’altronde Cordero insegnava che è nei massimari che sta il diritto autentico<sup>12</sup>. Serve allora ragionare in ottica pragmatica.

L’autore muove dalla tesi che la massima all’italiana, per com’è, non è appropriata, non è in sé idonea a garantire, nel nostro assetto ordinamentale, la sostenibilità del vincolo al precedente.

Qui inizia la messa a norma. Le modalità di intervento rispondono a una logica di “interpretazione della legge orientata in prospettiva” (310): in primo luogo, se la validità del precedente muove dalla sua pertinenza (203), detta pertinenza, o l’eventuale alterità differenziale in rapporto alla “seconda” fattispecie concreta, dovrebbero riflettersi in motivazione (190). Il giudice, pur soggetto solo alla legge, avrebbe l’onere di motivare lo scostamento dal precedente, a maggior ragione se trattasi di auto-precedente, assicurando una forma di legalità procedurale tenue. A ben vedere, l’assunto altro non è che il portato di una regola di coerenza, insita nell’art. 65 ord. giud. e nel suo riverbero processuale di cui all’art. 618 c.p.p. ove, per la rimessione alle sezioni unite della Cassazione di una questione di diritto controversa o controvertibile, alla sezione semplice è demandata la redazione di una ordinanza (come tale, da motivare, ex art. 125, co.3). In secondo luogo, è necessario fissare convenzionalmente le caratteristiche giuridiche e semantiche che devono assistere la formulazione “massimata” di un principio di diritto – volendo, una sorta di metanorma<sup>13</sup>: ciò significa mettere da parte “le tecniche marcatamente generalizzanti in uso” per dare spazio al peso del fatto se utile per “come il precedente vive nella pratica del diritto” (311). Nulla di alieno al nostro ordinamento: da decenni si assiste a una sempre più frequente valorizzazione degli estremi della vicenda fattuale in virtù del dialogo casistico con la Corte europea dei Diritti dell’Uomo (307).

Una massima così redatta e configurata costituirebbe una base argomentativa solida per interpretare e applicare i principi a situazioni future, promuovendo, ad uno, maggiore prevedibilità e coerenza nella giurisprudenza tutta. In tale

---

<sup>11</sup> F. CARNELUTTI, *Giurisprudenza consolidata (ovvero della comodità del giudicare)*, in *Rivista di diritto processuale*, 1949, p. 42.

<sup>12</sup> F. CORDERO, *Procedura penale*, IX ed., Giuffrè, Milano, 2012, 1157.

<sup>13</sup> G. PINO, *Teoria analitica del diritto, I: Teoria della norma*, Edizioni ETS, Pisa, 2016.

finalizzazione e razionalizzazione della giurisprudenza un ruolo operativo fondamentale è giocato dall'Ufficio del Massimario. Damosso riflette sulla legittimazione funzionale dell'ufficio, e segnatamente sulla massimazione; muove dal postulato che il massimare sia un'attività "ontologicamente e teleologicamente eterogene(a)"<sup>14</sup> rispetto al decidere; eppure, l'odierno decidere è significativamente influenzato dal precedente, che "nella generalità dei casi, vive – esiste – solo in quanto massimato" (267).

E allora la selezione delle decisioni massimabili, l'analisi delle proposizioni in esse contenute, l'estrazione del principio e la sua sintesi in una formula ricercabile dagli operatori giuridici non è marginale attività di macchinosa sistematizzazione o passiva catalogazione delle elaborazioni del formante giurisprudenziale, e ad esso solo servente; al contrario, è un'attività determinante nel ragionare per precedenti e foriera di suggestioni velatamente precettive. A simili conclusioni è arrivata anche altra giovane dottrina in ordine a una diversa attività del Massimario, quella di redazione delle "relazioni", le cui opzioni ermeneutiche, pur non essendo allo stato assistite da alcun obbligo formale, inaugurano "itinerari metodologici che rimodulano i percorsi procedurali esistenti", con ricadute significative e quotidiane sulla pratica giudiziaria<sup>15</sup>.

Intuendone la crucialità, nel capitolo finale, delle cui pagine si raccomanda seriamente la lettura, la monografia riflette sul perché massimare e sul come della massimazione - *metodo tecnica stile* (286). Nel dettaglio, la qualità di una massima, il suo essere massima e fungere da tale nell'ordinamento giuridico e giudiziario, dipende dall'accessibilità della medesima, non solo in termini materiali, di ricerca (per intenderci, sul portale *Italgjureweb* o nelle annuali rassegne), ma altresì in termini di leggibilità e fruibilità del testo e, segnatamente, della sua portata. A tal fine, l'autore evidenzia l'importanza di usare un registro linguistico tecnico, rigoroso, "in ottica di servizio" (253), tacciando di miopia chi vorrebbe elidere l'intervento dei massimatori in favore di una "auto-massimazione" operata dall'estensore (255). Ormai s'è intuito, Damosso difende i giuristi del Massimario, investiti di una funzione altamente significativa e non impegnati in mere copiatore e trascrizioni.

La posizione assunta non scade in esercizio retorico: intanto la funzione essenziale della Corte di cassazione di garantire l'uniforme interpretazione della legge e mantenere l'unità del diritto oggettivo nazionale può essere validamente assicurata, in quanto assonanze, contiguità e difformità interne ai suoi orientamenti siano metodicamente esaminate e adeguatamente segnalate. Tale è proprio il ruolo

---

<sup>14</sup> La citazione, mediata da Damosso, è di E. CARBONE, *Funzioni della massima giurisprudenziale e tecniche di massimazione*, in *Politica del diritto*, 1, 2005, p. 139.

<sup>15</sup> M. CECCHI, C. COLUCCI, *Brevi riflessioni sulle "relazioni" dell'Ufficio del Massimario: atti di mera ricognizione o soft law?*, in *Cassazione Penale*, 10, 2023, p. 3442.

dei giuristi del massimario, chiamati a promuovere la nomofilachia non solo mediante la gestione delle decisioni emesse, ma anche attraverso un “livellamento stilistico” dei precedenti selezionati (256). In virtù di questa uniformazione, la massima giuridica è in grado di rispondere a necessità diverse e “simbiotiche” (268): da un lato sistemico-istituzionali, ovvero di debita catalogazione delle decisioni giudiziali rilevanti, con rinvii diretti a precedenti conformi o divergenti; dall’altro, informativo-conoscitive, espletate sia internamente quale fonte di cognizione consultata dalla magistratura, sia esternamente, in favore dell’avvocatura, nell’agevolazione pratica nella stesura di atti di impugnazione o di deflazione dei medesimi (vedasi l’art. 360 *bis*, co. 1, n. 1 c.p.c.).

L’ispirazione di base sembra essere quella di volere garantire un grado di prevedibilità delle interpretazioni che, del testo normativo, offre la giurisprudenza (263) e, dunque, di consentire una relativa certezza del diritto<sup>16</sup>: *quieta non movere* recita l’adagio. E se è vero che di norma è preferibile una certa fissità d’orientamento, una cautela nel modificare un’interpretazione stabile, ancor più se riguardante una questione processuale<sup>17</sup>, accade talvolta che la quiete non sia un sintomo positivo, e che serva invece agitare, riparametrare, muovere il diritto che, come tutte le cose umane, deve rispondere al tempo. *Quieta movere*, dunque, se necessario<sup>18</sup>. A maggior ragione in tale frangente, una massimazione ben operata e organizzata consentirebbe un controllo sulla coerenza dell’evoluzione ermeneutica, una regolamentazione della mobilità del diritto.

Pregio dell’opera, conscio o meno che l’autore ne fosse quando ha dato inizio ai suoi studi – tiene conto di sottolineare che l’opera recensita è una derivazione diretta della tesi di laurea di Damosso –, è l’aver intuito la centralità della massimazione, prima ancora che del ragionare per precedenti, nell’attuale scenario giuridico.

Forte di ricerche bibliografiche intelligentemente combinate con colloqui condotti “sul campo”, presso l’Ufficio del Massimario (255), Damosso inserisce infine, a margine della trattazione teorica, una sorta di manuale operativo del massimario. Chiusa la fase di selezione, e di controllo sulla scelta selettiva, dei provvedimenti da massimare – come ribadito, diffusamente studiata dall’autore –, si apre la fase vera e propria di massimazione, fatta di letture unitarie delle decisioni selezionate (nel numero minimo suggerito di tre letture per testo, v. 286), per estrarre il significato oggettivo della regola espressa, prestando attenzione alle

---

<sup>16</sup> G. ALPA, *La certezza del diritto nell’età dell’incertezza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006.

<sup>17</sup> L. FULLER, *The Morality of Law*, Yale University Press, New Haven, 1969, p. 106.

<sup>18</sup> In argomento di (in)certezza del diritto, G. PALOMBELLA, *Dopo la certezza*, Edizioni Dedalo, Bari, 2006; G. PRATTI S.M., *Bad Moon Rising: the Green Deals in the Globalization Era*, in *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente*, 1, 2021.



disposizioni invocate o ai precedenti giurisprudenziali richiamati dall'estensore nei meandri del testo. Fondamentale è la ricerca capillare degli elementi costitutivi del principio di diritto, non sempre di semplice individuazione e talvolta impropriamente tradotti in motivazione, e la sua progressiva definizione senza però deviare dal significato della sentenza oggetto di massimazione. Ancora, l'autore fornisce le istruzioni redazionali, tratteggia le caratteristiche dello stile cd. commatico e l'ordinata relazione causale tra le proposizioni – se proprio devono essere plurali – del periodo massimale, suggerisce un'identità lessicale tra massima e sentenza massimata, conclude per la necessità di forme icastiche nella catalogazione, da standardizzare in elementi fissi, a fini consultivi, ma anche di aggiornamento dei nessi relazionali tra una massima e l'altra. In sordina, e con un linguaggio tecnico ma estremamente lineare, Damosso offre insegnamenti per una consultazione efficace dell'archivio delle massime: ragion per cui se ne raccomanda l'uso al lettore che intenda avviarsi alla pratica forense o ai tirocini giudiziari, di norma gravato da anni di teorie accademiche e a cui è affidata senza grandi preamboli la redazione di bozze di atti giudiziari.

Insomma, se si dovesse riassumere in brevi battute, quella di Francesco Maria Damosso è un'opera che guarda al panorama giuridico in maniera olistica, dalla teoria alla prassi giudiziaria e ritorno, analitica, ponderata e affatto superficiale.